

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 11 maggio 2017, Settima Sezione, C-302/16

Gli artt. 5, par. 1, lett. c. e 7 del reg. (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, il vettore aereo operativo è obbligato a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni. La responsabilità ricade sulla compagnia anche nel caso in cui abbia informato, nei termini, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 17 febbraio 2016, Terza Sezione, C-429/14

La Convenzione di Montreal deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest'ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ordinanza 1° marzo 2012, C-220/11

Secondo la Corte di Giustizia una società di trasporto che si imiti a fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto di persone mediante pullman, senza fornire alcun altro servizio, quali quelli di alloggio, di guida o di consulenza, non effettua operazioni rientranti nel regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all'art. 306 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 7 dicembre 2010, Grande Sezione, C-585/08, C-144/09

Un contratto avente ad oggetto un viaggio in una nave mercantile, come quello oggetto della causa principale, costituisce un contratto di trasporto che combina viaggio ed alloggio, ad un prezzo forfettario, ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento Ce n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.